

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE
APPROVATO CON DELIBERA IN DATA 26/04/2021

Premessa

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge il tirocinio deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.

Oltre a perseguire l'effettività del tirocinio professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Titolo I

TIROCINANTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

Art. 1

1. Alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
 - a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicando giorni ed orari;
 - b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
 - c) se svolge il tirocinio per l'accesso ad altre professioni.
2. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense e che non sussistano ragioni di conflitto di interessi.
3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al capo 1.
4. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti dovrà essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio, che deve essere iscritto a questo Ordine, in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la propria disponibilità, oltre al numero ed il nome di eventuali altri tirocinanti dello studio.
5. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere il tirocinio, quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal

regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti, o ove concessa la revoca.

6. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio.

Art. 2

1. Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio, all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo.
2. In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due avvocati, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
3. Le udienze che il tirocinante seguirà nell'interesse anche del secondo dominus potranno essere indicate nel libretto della pratica ai fini del computo delle 20 udienze a semestre e della loro diversificazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 3

1. Il praticante deve svolgere attività di tirocinio in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.
2. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.
3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge il tirocinio.

Art. 4

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio. Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.
2. Nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova.

Art. 5

1. Per lo svolgimento del tirocinio professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale.

L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti e deve essere in regola, ove non esentato, con l'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività di studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività del tirocinio e favorendo la proficuità dello stesso al fine di consentirne un'adeguata formazione.
3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo ed a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.
4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.
6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
7. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
8. I periodi di sospensione dell'attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 giorni consecutivi se non comunicati non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.
9. Nel caso in cui il Consiglio dovesse accertare una interruzione nell'effettivo svolgimento del tirocinio per un periodo superiore a 6 mesi, in assenza di giustificato motivo tra quelli previsti dall'art. 7 comma 2 del D.M. 70/2016, sarà disposta la cancellazione del tirocinante dal registro dei praticanti e l'intera pratica svolta resterà priva di effetto.
10. In ipotesi di trasferimento del tirocinante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo studio.
11. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine.

Art. 6

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.
2. Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.
3. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione del tirocinio.

Art. 7

1. Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, anch'esso iscritto presso l'Ordine di Busto Arsizio, dovrà darne immediata comunicazione, allegando la dichiarazione di disponibilità del nuovo dominus.
2. Il precedente dominus dovrà attestare sotto la sua responsabilità la frequenza del tirocinante presso il suo studio per il solo ed intero periodo antecedente il trasferimento, così come il nuovo dominus attesterà sotto la propria responsabilità lo svolgimento del solo ed intero periodo di tirocinio nel quale il tirocinante abbia effettivamente frequentato il suo studio.
3. Ove vi sia un periodo intermedio che non formi oggetto né dell'attestazione del precedente dominus né del nuovo, tale periodo dovrà essere interamente recuperato al termine del semestre nel quale il trasferimento si è verificato .
4. Il tirocinante che intenda proseguire la pratica presso Avvocato iscritto presso altro Ordine e che dunque debba trasferire la propria iscrizione presso tale Ordine, deve chiedere al Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio il rilascio di autorizzazione (nulla osta).
5. Il rilascio del nulla osta al trasferimento non comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti tenuto dall'Ordine di Busto Arsizio, cancellazione che dovrà essere disposta nel momento in cui l'Ordine di destinazione abbia comunicato l'avvenuta iscrizione del tirocinante nel proprio registro e con effetto dalla data di tale iscrizione.
6. A richiesta del tirocinante il Consiglio rilascerà un certificato di compiuta pratica parziale, certificando, sulla base di quanto attestato dal dominus del Foro di Busto Arsizio e/o di quanto altrimenti accertato, il periodo di tirocinio che risulta effettivamente svolto.
7. Sino alla data dell'avvenuta iscrizione presso altro Ordine, il tirocinante è tenuto a proseguire effettivamente la pratica presso il dominus del Foro di Busto Arsizio, né ai fini della convalida del periodo di pratica potrà prendersi in considerazione una attestazione rilasciata da Avvocato del Foro di destinazione.
8. Reciproca disposizione vale per il caso in cui il tirocinante si iscriva presso il Registro dell'Ordine di Busto Arsizio proveniente da altro Ordine che a ciò lo abbia autorizzato; anche in tal caso, sino all'iscrizione presso il Registro dell'Ordine di Busto Arsizio, il tirocinante è tenuto a proseguire effettivamente la pratica presso il proprio dominus del foro di provenienza, né in ogni caso ai fini della convalida del periodo di pratica potrà prendersi in considerazione una attestazione rilasciata da Avvocato del Foro di Busto Arsizio relativa a periodo antecedente la delibera di iscrizione presso l'Ordine di Busto Arsizio.

Art. 8

1. Per ogni semestre di tirocinio, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto relativo al tirocinio forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.
2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due al mese (escluso il periodo feriale).
3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale di udienza o in sostituzione vidimata dal Giudice sul libretto della pratica forense.
5. Nel novero delle udienze possono essere conteggiati anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), e che la presenza del tirocinante sia documentata.

Art. 9

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate da avvocati dello studio, o degli studi, presso il quale il praticante svolge il tirocinio.
2. L'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio, garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione.
3. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 10

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto relativo al tirocinio almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato, illustrare brevemente almeno 5 (cinque) questioni giuridiche da lui esaminate.
2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice ed il numero di ruolo.
3. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto relativo al tirocinio ed in calce alle relazioni finali (vd. Punto 5).
4. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
5. Al termine del primo anno di tirocinio ed al termine dei 18 mesi il praticante deve predisporre una relazione dell'attività svolta e presentarla secondo le modalità previste dal proprio Ordine.
6. Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà consegnare alla Segreteria dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato affinché sia vidimato.

Titolo II

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO

Art. 11

1. Trascorsi sei mesi dall'inizio del tirocinio, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.
2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e succ. modificazioni.

3. Il tirocinante iscritto nel registro dei praticanti e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare nelle cause in sostituzione del dominus, secondo il disposto di cui all'art 41 comma 12 Legge 247/2012.
4. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nel registro dei praticanti e può durare al massimo cinque anni.

Titolo III TIROCINIO ALL'ESTERO

Art. 12.

1. Per un periodo complessivo di non più di un semestre il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere il tirocinio presso uno studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione sito in un Paese estero.
2. A tal fine dovrà essere richiesta all'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio in cui il praticante sarà accolto.
3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze e il praticante, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere il tirocinio e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.

Titolo IV SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 13

1. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.
2. Se la frequenza della Scuola avviene senza l'iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante - conseguito il diploma - può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori sei mesi.
Se il tirocinante si iscrive - in data anteriore agli ultimi sei mesi della scuola - al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi sei mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).
Detta soluzione è possibile solo se gli orari della scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.
3. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente diciotto mesi di tirocinio.

Titolo V TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/13

Art. 14

1. Lo stage formativo per diciotto mesi, di cui all'art. 73 D.L. 69/13 è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

2. Se lo stage viene svolto senza l'iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista - terminato lo stage con esito positivo - può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori sei mesi.
3. Se lo stagista si iscrive al registro dei praticanti - in data anteriore agli ultimi sei mesi dello stage - potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi sei mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine). Detta soluzione è possibile solo se lo stage viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi sei mesi.
4. Lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13, affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, deve essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciato dall'Ufficio Giudiziario.
5. Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

Titolo VI

SCUOLA FORENSE

Art. 15

1. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola Forense".
2. La Scuola Forense ha lo scopo di formare praticanti avvocati sia sotto il profilo della preparazione all'esame di Stato che sotto quello più strettamente professionale.

Titolo VII

POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 16

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all'Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolto il tirocinio per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionale.
2. Il tirocinante sarà in ogni caso convocato quando, dopo il primo semestre di pratica, richieda l'autorizzazione al patrocinio sostitutivo, e comunque al termine del periodo di tirocinio .
3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolto il tirocinio.
4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento della validità del periodo di svolgimento del tirocinio qualora accerti che questo non sia stato svolto o lo sia stato in modo inadeguato.

Art. 17

1. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare (art. 57 R.D. 22.1.94 e art. 1 Codice deontologico forense).

Art. 18

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 12 R.D.L. 27.11.33 n. 1578 e succ. modificazioni, dall'art. 26 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

Titolo VIII**DISPOSIZIONE FINALE****Art. 19**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, trovano integrale applicazione le disposizioni dettate dalla Legge 247/2012 (Legge Professionale) e dal D.M. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio).

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 26 aprile 2021 (Verb. 1553) entra in vigore il 01 maggio 2021.